



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
Comunale

MODALITÀ di AFFIDAMENTO
LAVORO COTTIMO



REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11.02.1994 N. 109, INTRODOTTO DALL'ART. 20 DELLA L.R. 2 AGOSTO 2002 N. 7. E SUCCESSIVE MODICHE ED INTEGRAZIONI.

ART. 1

1. E' istituito l'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Borgetto per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/94 n. 109 introdotto dall'art. 20 della L.R. 2 Agosto 2002, n. 7, e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 Novembre 1993, recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo appalto.
2. Il Cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000,00 Euro, oltre I.V.A..7
3. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'Ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali, previo parere degli uffici competenti.
4. Nell'importo indicato al precedente comma sono compresi gli oneri per la sicurezza.

ART. 2

1. Sono iscritte all'Albo le imprese aventi sede legale nell'ambito territoriale del Comune di Borgetto che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) **Per le imprese artigiane**, iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la C.C.I.A.A. da almeno due anni;
 - b) **Per le imprese cooperative**, iscrizione al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni;
 - c) **Per le imprese qualificate ai sensi dell'art. 8 della legge 109/84, come recepita dalla L.R. n. 7 del 02/08/02**, attestazione SCA ai sensi del DPR n. 34/2000, in corso di validità, rilasciato da società organismi di attestazione al DPR 34/2000 regolarmente autorizzati;

ART. 3

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Borgetto con i seguenti documenti e certificati:

- 1.a) **per le imprese artigiane**, certificato di iscrizione all'albo separato, delle imprese artigiane istituito presso le C.C.I.A.A., con iscrizione da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
 - 1.b) **per le imprese cooperative**, certificato d'iscrizione al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, con iscrizione da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
 - 1.c) **per le imprese qualificate ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7 del 02/08/02**, attestazione SOA ai sensi del DPR n. 34/2000, in corso di validità, rilasciata da società organismi di attestazione di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzati.
2. Il nulla osta ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i soggetti controllati e nel caso di società per tutti i componenti l'organo di amministrazione e per tutti i componenti del collegio sindacale;
 - L'inesistenza dello stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso;
 3. Certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - Per tutti i direttori tecnici;
 - Per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - Per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - Per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società qualunque altro tipo.

Tutte le certificazioni richieste nel presente regolamento, possono essere prodotte in copia autenticata.

ART. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
Per la prima formazione dell'Albo, le imprese potranno presentare la domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando comunale.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno.
4. Ogni richiedente può avanzare istanza di iscrizione per un massimo di due categorie e/o specializzazioni. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 Ottobre di ogni anno.
5. Le imprese già iscritte non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
6. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 6 del presente regolamento.

ART. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) Siano in corso procedure penali relativi a delitti che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - c) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) Condotta tale da turbare gravemente la moralità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) Negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) Infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) Inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico per ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alla lettera d), e) ed f) del precedente comma 1 determina la durata della sospensione.

ART. 6

1. Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) Condanna per delitti che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) Emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 Dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo o la revoca dell'iscrizione stessa.
 - d) Fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) Domanda di cancellazione dall'Albo;
 - f) Recidiva o maggiore gravità nei casi dei cui alla lettera d), e), f) e g) dell'art. precedente.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 7

1. Provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni.

ART. 8

1. Qualora dell'Albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a 15 (quindici) l'Amministrazione Comunale spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui a precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'Albo del Comune di Borgetto.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di potere proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'Albo per specializzazione per importo adeguati al cottimo da affidare, il dirigente deve formulare ad almeno 05 (cinque) di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. L'invio di cui al precedente comma non può essere rivolto nel corso dell'anno, ad imprese che nel medesimo anno sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di quest'Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di partecipazione non ne abbiano avuto alcuno.

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
7. Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario si applica il comma 11 dell'art. 24 della legge 11.02.1994 n. 109, introdotto dall'art. 19 comma 3, L.R. 02.08.2002 n. 7 come richiamato dall'art. 24 – bis, comma 4, della legge 109/94 nel testo introdotto dall'art. 20, comma 1, L.R. n. 7/2002 e cioè il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, della legge 02 febbraio 1973 n. 14. Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

ART. 9

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di setta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.